

Avv. Luigi Torrese

I- 80128 Napoli Via Ugo Niutta, 36
I - 80059 Torre del Greco (NA) via Sedivola, 85
TEL 081.881.24.86 - FAX 081/882.06.35
P.E.C.: luigi.torrese@forotorre.it

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss.

c.p.c. ai resistenti controinteressati

PER il sig. Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA) alla via Regina Margherita, 170 C.F. DMRRCR91A05L845T rapp.to e difeso in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da congiungere al presente atto, dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Roberto Scetti in Roma alla via Eugenio Chiesa, 55. L'avv. Luigi Torrese dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133, III c., 134 III c. e 176 II c. c.p.c. al n. fax 081.8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **RICORRENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma alla dei Portoghesi, 12 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna C.F. 80062970373 in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma alla dei Portoghesi, 12 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' II CIRCOLO DIDATTICO DI CESENATICO, in

persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 47042 Cesenatico (FC) alla via Litorale Marina, 170 C.F. 81007170400 pec foee03100q@pec.istruzione.it (contumace) - **RESISTENTE**

NONCHE' II CIRCOLO DIDATTICO DI CESENATICO, in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47042 Cesenatico (FC) alla via Litorale Marina, 170 C.F. 81007170400 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma alla dei Portoghesi, 12 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47121 Forlì alla via Aldo Moro, 13 C.F. 80004540409 pec fops040002@istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico, con sede in 47121 Forlì alla via Aldo Moro, 13 C.F. 80004540409 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma alla dei Portoghesi, 12 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Nunzia Sollazzo res.te in nata ad Avellino il 2/1/1988 C.F. SLLNNZ88A02A509W res.te ad Ottaviano alla via Ippolito Nievo, 23 - **CONTROINTERESSATA;**

NONCHE' nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e

2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso - **CONTROINTERESSATI**;

PER LA CASSAZIONE

della sentenza n. 6/2022 dell'11.1.2022 depositata il 20.1.2022, non notificata, della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro e Previdenza resa nel giudizio n. 400/2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna ha così provveduto:

"La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 222/20 pubblicata il 24/11/2020 dichiara il punteggio da attribuirsi a Riccardo Di Martino nelle graduatorie di terza fascia riferite al profilo di assistente amministrativo pubblicate con decreto prot. 5512 del 20/7/2011 del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci di Calboli come pari a punti 20,85.

Rigetta nel resto,

Dichiara compensate per un mezzo le spese del doppio grado del giudizio e condanna MIUR alla rifusione degli ulteriori due terzi che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 1.875,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 1.755,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Luigi Torrese dichiaratosi antistatario." [1\) Corte di Appello Bologna sentenza 6-2022.pdf](#) [ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenza.pdf](#)

Oggetto del giudizio: illegittima decurtazione punteggio graduatoria ATA e illegittima risoluzione rapporto di lavoro di

supplenza annuale;

Valore della controversia: indeterminabile

Termine di impugnazione: la sentenza non è stata notificata ed è stata pubblicata il 20.1.2022, con conseguente scadenza del termine il 20.7.2022.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI I° GRADO INNANZI IL TRIBUNALE DI FORLÌ

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.12.2028 il sig. Riccardo di Martino adiva il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro e Previdenza per sentir emettere i seguenti provvedimenti:

- 1) *accertare e riconoscere il diritto del ricorrente nei confronti della P.A. resistente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e/o accertare l'intervenuta costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente amministrativo in virtù di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 in esecuzione del contratto inter partes del 20.9.2018 prot. n. 7103 con decorrenza immediata e trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo con 38 ore settimanali, il tutto come previsto nel contratto indicato previo se del caso, annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia di ogni atto amministrativo illegittimo;*
- 2) *per l'effetto, disporre e ordinare l'immediata reimmissione in ruolo e/o in servizio del ricorrente Riccardo di Martino con*

ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente e, in particolare, con il II Circolo di Cesenatico, con conseguente ripristino ai fini giuridici ed economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione dello stesso e attribuzione di ogni trattamento giuridico ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;

3) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti nn. 1 e 2.

4) In particolare ripristino il punteggio in graduatoria di 21,85 o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;

5) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. [02](#)) [Ricorso ex art. 700 c.p.c..pdf](#)

A supporto delle domande formulate, l'odierno appellante esponeva:

- di essere un diplomato che ambisce a operare per i profili amministrativi (personale A.T.A.) nelle scuole statali;
- di aver presentato il 30.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, essendo munito dei titoli di studio e di servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il

triennio 2018-2021; [03\) Domanda inserimento graduatoria III fascia ATA.pdf](#)

- il D.M. 640/2017 nella tabella di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata ai titoli di cultura e ai titoli di servizio;

- di aver documentato il possesso, nella propria domanda, del servizio relativo agli incarichi svolti nella segreteria didattica e amministrativa dell'Istituto Paritario Comprensivo Santa Croce di Castellammare di Stabia (NA) (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) per il periodo 3.8.2013-15.12.2015.

- In accoglimento della domanda, inoltrata al Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci da Calboli, scuola capofila, al di Martino veniva attribuito il punteggio di 21,85 sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti per la graduatoria di assistente amministrativo; [04\) Decreto pubblicazione graduatoria III fascia ATA.pdf](#)

- Il di Martino, quindi, a far data dal 2018 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo delle 30 istituzioni scolastiche da lui indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente con il punteggio 21,85; [05\) Modello D3 Riccardo di Martino.pdf](#)

- per effetto di tale inserimento il di Martino, previa convocazione, il 20.9.2018 sottoscriveva con il II Circolo Didattico di Cesenatico contratto prot. 7103 di conferimento di supplenza temporanea dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore quale assistenza amministrativo; [06\) Contratto di assunzione del 20.9.2018.pdf](#)

- Il 18.10.2018 il II Circolo Didattico di Cesenatico inviava

all'Istituto Paritario Santa Croce richiesta di conferma dei titoli e del servizio prestato; [07\) Richiesta attestazione diploma.pdf](#) [08\) Richiesta certificato di servizio.pdf](#)

- L'Istituto Paritario Santa Croce riscontrava positivamente le richieste il 23.10.2018; [09\) Attestazione servizio Riccardo 23.10.2018.pdf](#)

- Tuttavia il 5.12.2018, il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Cesenatico, notificava al di Martino decreto prot. 9200, di risoluzione del contratto di conferimento di supplenza temporanea con decorrenza 6.12.2018; [10\) Risoluzione contratto di locazione 5.10.2018.pdf](#)

Tale decreto fondava sul duplice, errato, presupposto secondo cui:

a) il servizio prestato con rapporto di CO.CO.CO. presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Castellammare di Stabia ... non è oggetto di valutazione in riferimento al D.M. 640/2017;

b) l'attestato di dattilografia, rilasciato dall'Ente S.E.F. nell'a.s. 2016/2017... non è annoverato fra quelli valevoli in quanto non istituito da enti pubblici;

- In conseguenza veniva rideterminato il punteggio attribuibile al di Martino in punti 13,85 decurtandolo di 8 punti: 1 per il mancato conteggio dell'attestato di dattilografia e 7 per il servizio prestato quale CO.CO.CO.;

- con istanza del 6.12.2018, il sig. di Martino chiedeva, senza esito, alla D.S. del II Circolo Didattico di Cesenatico l'annullamento in autotutela del decreto prot. n. 9200 del 5.12.2018 e la convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle

graduatorie; [13\) Ricorso in autotutela del 6.12.2018.pdf](#)

Si costituiva in giudizio per il MIUR e l'USR dell'Emilia Romagna l'Avvocatura dello Stato chiedendo che il ricorso venisse respinto perché infondato. Rimanevano contumaci le altre amministrazioni.

Il G.d.L. all'udienza del 30.1.2019 disponeva che il ricorrente richiedesse al Presidente del Tribunale di Forlì autorizzazione per la notifica per pubblici proclami. [16\) Verbale di udienza del 30.1.2019.pdf](#)

il Di Martino, prontamente, il 31.1.2019 depositava apposito ricorso R.G. 218/2019 VG al Presidente del Tribunale di Forlì che il 4.3.2019 autorizzava la notifica per pubblici proclami degli atti introduttivi a tutti i controinteressati – *“ad eccezione del primo in ordine alfabetico al quale la notificazione dovrà essere eseguita nelle forme ordinarie”* – mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena: <http://fc.istruzioneer.gov.it/>. [17\) Autorizzazione notifica pubblici proclami.pdf](#)

Si pubblicavano gli atti presso il sito del MIUR e – verificato che il primo soggetto in graduatoria risultava essere tale sig.ra Nunzia Solazzo nata il 2.1.1988 in provincia di Avellino - si notificava l'atto a quest'ultima in Prata di Principato Ultra alla via Cesine 2/bis. [18\) Ricorso notificato alla prima controinteressata.pdf](#)

La docente controinteressata rimase contumace (erroneamente la sentenza impugnata riferisce di una presenza della

controinteressata in prima udienza) e l'8.5.2019 il G.d.L. dott.ssa Roberta Dioguardi si riservava per la decisione.

Con ordinanza resa fuori udienza del 24.5.2019 il G.d.L. rigettava l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, rinviando per la discussione del merito del ricorso all'udienza del 20.11.2019; [19\) Ordinanza cautelare 24.5.2019.pdf](#)

La causa, dopo diversi rinvii d'ufficio, veniva istruita attraverso le produzioni documentali e discussa con il sistema della trattazione scritta dal nuovo giudice assegnatario dott. Luca Mascini che, ritiratosi in camera di consiglio, provvedeva con sentenza rigettando le istanze del ricorrente; [20\) Sentenza Tribunale di Forlì n. 222-2020.pdf](#)

SECONDO GRADO DI GIUDIZIO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Avverso tale ingiusta sentenza il sig. Di Martino proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna – Sezione lavoro e previdenza [21\) Atto di appello Corte di Appello di Bologna.pdf](#)

Il MIUR e i controinteressati, ancorché ritualmente citati, omettevano di costituirsi e ne era quindi dichiarata la contumacia.

Con la sentenza impugnata n. 6/2022 dell'11.1.2022 depositata il 20.1.2022, non notificata, la Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro e Previdenza resa nel giudizio n. 400/2021 accoglieva parzialmente il gravame così provvedendo:

"La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 222/20 pubblicata il 24/11/2020 dichiara il

punteggio da attribuirsi a Riccardo Di Martino nelle graduatorie di terza fascia riferite al profilo di assistente amministrativo pubblicate con decreto prot. 5512 del 20/7/2011 del Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci di Calboli come pari a punti 20,85.

Rigetta nel resto,

Dichiara compensate per un mezzo le spese del doppio grado del giudizio e condanna MIUR alla rifusione degli ulteriori due terzi che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 1.875,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 1.755,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Luigi Torrese dichiaratosi antistatario. [1\) Corte di Appello Bologna sentenza 6-2022.pdf](#)

Con il presente ricorso il sig. Riccardo di Martino, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, impugna la sentenza in epigrafe indicata per i seguenti

MOTIVI

MOTIVI

1. NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 360 C. 1 N. 3 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN PARTICOLARE DELLA DIRETTIVA DEL MIUR “ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE” PROT. N. 170 DEL 21.3.2016

La vicenda per cui è causa nasce dalla erronea decurtazione di ben

8 punti del punteggio attribuito al sig. di Martino nella graduatoria di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021.

Sicché a seguito di tale decurtazione il punteggio del di Martino veniva ridotto a 13,85 punti e il proprio contratto di lavoro risolto.

La Corte felsinea ha accertato l'illegittima decurtazione del punteggio di ben 7 punti, accogliendo il primo motivo di appello con cui il sig. Di Martino si doleva del rigetto della domanda di riconoscimento del punteggio riferito al servizio prestato nella segreteria dell'Istituto Paritario Comprensivo Santa Croce di Castellammare di Stabia (NA) in regime di parasubordinazione. La Corte ha correttamente rilevato come il D.M. 640/17 faceva riferimento solo a servizi prestati senza operare alcuna distinzione tra il servizio reso in regime di subordinazione, di parasubordinazione o in via autonoma.

La medesima Corte territoriale rigettava invece il secondo motivo di ricorso e riteneva non valutabile il titolo di dattilografia ai fini del punteggio in graduatoria e, quindi, non riconosceva il punteggio pari a 1 punto per tale attestato, ritenuto carente dei requisiti previsti dalla legge.

All'esito, quindi la Corte felsinea accoglieva parzialmente l'appello del Di Martino e rideterminava il punteggio a questi spettante in 20,85 punti per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021 (rispetto ai 21,85 richiesti dal di Martino);

La Corte felsinea ha negato il riconoscimento di validità

dell'attestato di dattilografia rilasciato da S.E.F. s.r.l. ai fini della graduatoria affermando che la riconoscibilità dell'attestato va ricollegata ai corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti pubblici con indicazione specifica e non meramente esemplificativa.

Sostiene quindi la sentenza gravata che l'attestato di dattilografia rilasciato al sig. di Martino dall'Ente S.E.F. nell'A.S. 2016/2017 al termine di corso regolarmente frequentato, non sarebbe annoverato fra quelli valevoli ai fini della graduatoria, in quanto non istituito da enti pubblici ma da un ente solo riconosciuto dal MIUR come stabilito dal D.M. 640 del 30.8.2017 e ribadito dalle FAQ MIUR n. 16.

L'affermazione è errata e andrà riformata dalla Suprema Corte adita.

Il sig. Riccardo di Martino il 19.7.2017 ha conseguito l'attestato in dattilografia presso la S.E.F. ente che, come si legge nell'attestato, è accreditato a erogare formazione presso il MIUR con decreto prot. 595 del 15.7.2014 secondo quanto previsto dalla direttiva 90/2013 all'epoca vigente. [22\) Certificato di dattilografia.pdf](#)

La norma che disciplina la procedura per ottenere l'accREDITAMENTO/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016 [23\) Direttiva 170 2016.pdf](#) che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. [24\) Direttiva MIUR accREDITAMENTO 90-2003.pdf](#)

Rispetto alle precedenti disposizioni, la Direttiva n. 170/2016 **disciplina sia le procedure per l'accREDITAMENTO e la**

qualificazione (artt. 2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5). (cfr. faq n. 7 Direttiva 170 del 21.3.2016). [25\) FAQ direttiva 170-2016.pdf](#)

La S.E.F. s.r.l., è ente presente nell'elenco degli enti accreditati sotto la Direttiva 90/2003. [26\) Elenco Enti accreditati direttiva 90 2003.pdf](#)

L'Ente di formazione si è poi accreditato nuovamente sotto la Direttiva 170/2016. Infatti gli Enti accreditati prima del 2016 in virtù della vecchia direttiva 90/2003 (poi sostituita dalla Direttiva 170/2016), avevano l'obbligo di registrarsi nuovamente nella piattaforma *on line*: e così ha fatto la S.E.F. [27\) Elenco Enti direttiva 170 2016.pdf](#)

Assodato quindi che S.E.F. è ente accreditato secondo la Direttiva 170/2016 (e sotto la Direttiva 90/2003) è lo stesso MIUR a rispondere alla sentenza impugnata nelle FAQ alla Direttiva 170 del 21.3.2016 in ordine all'accREDITAMENTO/qualificazione dei soggetti che offrono formazione.

Infatti nella FAQ n. 5 alla domanda *“Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?”*

La risposta fornita dal MIUR è la seguente:

“Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non

deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.

La FAQ n. 12 chiarisce che ***“i soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi”***.

Dalla richiamata normativa emerge evidente che il titolo di dattilografia rilasciato al ricorrente dall'Ente S.E.F., regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è **ope legis riconosciuto dal Ministero e che l'Ente di formazione non doveva più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.**

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR non poteva disconoscere la validità del titolo e negare l'attribuzione del punteggio al di Martino.

Ma vi è di più.

L'allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la *“tabella di valutazione dei titoli”* al punto 4 elenca tra i titoli valutabili ***“l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici”***.

Orbene la Corte felsinea ritiene tassativa tale indicazione contenuta nel senso che potrebbero essere riconosciuti solo gli attestati istituiti dallo ***“Stato, Regioni o altri enti pubblici”*** e tuttavia non considera che l'automatico riconoscimento della

formazione erogata dagli enti accreditati presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016 comporta che il certificato di dattilografia deve ritenersi senz'altro "istituito" dallo Stato in virtù del fatto che **"tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa"**.

2. NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 360 C. 1 N. 4 C.P.C. PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO DEL GIUDIZIO E EX ART. 360 C. 1 N. 3 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN PARTICOLARE DELLA DIRETTIVA DEL MIUR "ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE" PROT. N. 170 DEL 21.3.2016

Ciò posto, la Corte territoriale omette di considerare un fatto dirimente ovvero che l'allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la "tabella di valutazione dei titoli" al punto 4 richiama la nota 6 alla tabella di valutazione.

Tale tabella chiarisce che: **"gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione,** solo ai fini

della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 per il profilo di assistente amministrativo.

Tale nota chiarisce quindi che tutti gli attestati riconosciuti dal Ministero devono essere considerati ai fini della graduazione.

Le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente l'operato della P.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti.

Sicché poiché l'attestato di dattilografia conseguito dal di Martino è stato emanata da soggetto accreditato presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016 esso, quindi, deve ritenersi "istituito" dallo Stato in virtù del fatto che "tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal MIUR".

* * * * *

**RICHIESTA DI CASSAZIONE SENZA RINVIO E
CONTESTUALE DECISIONE ALLO
STATO DEGLI ATTI E DOCUMENTI
ACQUISITI EX ART. 384 2° C.P.C.**

Dall'auspicato accoglimento dei motivi per cassazione di cui ai punti 1) e 2) che precedono, conseguirà la necessità di decidere sulle ulteriori questioni di merito sollevate dall'odierno ricorrente in grado di appello.

Visti ed analizzati gli atti e documenti rilevanti di causa nella prospettiva di ridurre i tempi di definizione del processo civile risulta possibile richiedere una decisione, oltre che rescissoria,

anche decisoria della causa nel merito alla Suprema Corte, consentendo di evitare le fasi processuali che necessariamente conseguono a un annullamento con rinvio.

E' lo stesso art. 384 2° comma c.p.c. che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di decidere la causa nel merito ogni volta che accolga il ricorso, a condizione che la decisione nel merito non implichi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, come per l'appunto nel presente giudizio.

Difatti dall'accoglimento del presente gravame il punteggio attribuito al ricorrente in graduatoria sarà pari a 21,85 (rispetto ai 20,85 determinati dalla Corte di Appello).

L'attribuzione di tale punteggio comporterà inevitabilmente la declaratoria della illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro avvenuta sulla base di una illegittima rideterminazione del punteggio e l'accertamento del diritto del ricorrente nei confronti della P.A. resistente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e/o accertare l'intervenuta costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente amministrativo in virtù di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 in esecuzione del contratto inter partes del 20.9.2018 prot. n. 7103 con decorrenza immediata e trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo con 38 ore settimanali, il tutto come previsto nel contratto indicato;

Tali determinanti circostanze giustificano la richiesta che la Suprema Corte, in accoglimento di uno dei motivi per cassazione

innanzi formulati, voglia:

1) Accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto annullare e/o riformare in parte qua l'impugnata sentenza per essere essa manifestamente viziata, erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nell'interpretazione dei fatti alla luce delle suesposte causali in fatto e in diritto e, per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate dall'odierno ricorrente in prime e seconde cure, per tutti i suesposti motivi;

2) per l'effetto, dichiarare e accertare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. resistenti e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione/continuazione e mantenimento del rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria/profilo di assistente amministrativo fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019 in esecuzione del contratto *inter partes* di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore con trattamento economico iniziale previsto nel contratto;

3) per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila L.S.S. Fulcieri Paulucci da Calboli, per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo;

4) per l'effetto, disporre e ordinare la reimmissione in ruolo e/o in servizio dell'appellante con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. appellata con ripristino ai fini giuridici e economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione e attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato e quello che si sarebbe dovuto

espletare se non fosse intervenuto il provvedimento espulsivo) ed economico derivante dal trattamento retributivo;

5) per l'effetto, ripristinare il punteggio in graduatoria di 21,85 dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;

6) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

7) con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. Luigi Torrese, per fattone anticipo. ex art. 93 c.p.c.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sig. Riccardo di Martino, rapp.to, difeso e domiciliati come in epigrafe,

CONCLUDE

affinché la Suprema Corte di Cassazione, contrariis rejectis, voglia:

1) accogliere il presente ricorso e cassare la sentenza n. 6/2022 dell'11.1.2022 depositata il 20.1.2022, non notificata, della Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro e Previdenza resa nel giudizio n. 400/2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna per i motivi di censura innanzi riportati senza rinvio ad altro Giudice ai sensi dell'art. 384 c. 2 parte 2, qualora ritenga di disporre di elementi di fatto sufficienti per decidere le questioni prospettate e, per l'effetto, accogliere le domande spiegate dall'odierno appellante in prime e seconde cure, per tutti i suesposti motivi;

2) riconoscere l'illegittimità della decurtazione del punteggio in graduatoria ripristinando il punteggio di 21,85 o quello che

risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di 8 punti operata con il decreto di risoluzione;

3) dichiarare e accertare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. resistenti e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione/continuazione e mantenimento del rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria/profilo di assistente amministrativo fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019 in esecuzione del contratto *inter partes* di supplenza annuale dal 20.9.2018 al 30.6.2019 per n. 36 ore con trattamento economico iniziale previsto nel contratto;

4) per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila L.S.S. Fulcieri Paulucci da Calboli, per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo;

5) per l'effetto, disporre e ordinare la reimmissione in ruolo e/o in servizio dell'appellante con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. appellata con ripristino ai fini giuridici e economici del contratto di supplenza dalla data di risoluzione e attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato e quello che si sarebbe dovuto espletare se non fosse intervenuto il provvedimento espulsivo) ed economico derivante dal trattamento retributivo;

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre IVA e CPA relative a questo grado di giudizio.

Riservato ogni altro incombente probatorio, si depositano i seguenti documenti:

- ricorso notificato via p.e.c. nei domicili eletti;
- procura speciale alle liti;
- sentenza impugnata con attestazione di conformità;
- fascicoli di parte relativi ai giudizi di primo e secondo grado.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore legale del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di causa di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato. [Esenzione Pagamento Contributo Unificato Iscrizione a Ruolo Riccardo di Martino - Corte di Cassazione.pdf](#) [Carta d'identità di Riccardo di Martino \(3\).pdf](#)

Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto il 17.12.2015 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Salvo ogni diritto.

Napoli –Roma, 4.7.2022

Avv. Luigi Torrese

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER**

PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 e ss. CPC

PER il sig. Riccardo di Martino n. a Vico Equense (NA) il 5.1.1991 res.te in Castellammare di Stabia (NA) alla via Regina Margherita, 170 C.F. DMRRCR91A05L845T rapp.to e difeso in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da congiungere al presente atto, dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Roberto Scetti in Roma alla via Eugenio Chiesa, 55. L'avv. Luigi Torrese dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133, III c., 134 III c. e 176 II c. c.p.c. al n. fax 081.8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **RICORRENTE**

PREMESSO

Sia in prime cure che in seconde cure il Tribunale di Forlì e la Corte di Appello di Bologna hanno ordinato la notifica per pubblici proclami a tutti i contro interessati della presente procedura ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso *“ad eccezione del primo in ordine alfabetico al quale la notificazione dovrà essere eseguita nelle forme ordinarie”*.

A parte *primo in ordine alfabetico* sig.ra Nunzia Sollazzo res.te in nata ad Avellino il 2/1/1988 si rende necessario – anche per il presente ricorso Cassazione - notificare ai controinteressati il ricorso, così come già avvenuto per i procedimenti in prime e seconde cure.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso per Cassazione nei modi ordinari, appare obiettivamente di somma difficoltà, sia per il rilevante numero dei destinatari medesimi, sia per la notevole difficoltà ad identificarli tutti e potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,

Per tali motivi

CHIEDE

alla Corte adita, ai sensi dell'art. 150 e 151 ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati per pubblici proclami, come già avvento in prime e seconde cure, mediante la pubblicazione del presente ricorso

sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home>

e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena: <http://fc.istruzioneer.gov.it/>

o con altra modalità ritenuta idonea dalla Corte adita;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa

Napoli –Roma, 4.7.2022

Salvo ogni diritto.

Napoli –Roma, 4.7.2022

Avv. Luigi Torrese